

# REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE UNICA NAZIONALE DEI SUINETTI

## ARTICOLO 1

### Definizioni

Ai fini del presente Regolamento si intende per:

- a) C.U.N.: la Commissione Unica Nazionale (C.U.N.) istituita ai sensi dell'art. 6 bis del D.L. 5 maggio 2015, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2015, n. 91, recante "Disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi, di sostegno alle imprese agricole colpite da eventi di carattere eccezionale e di razionalizzazione delle strutture ministeriali";
- b) Decreto interministeriale: il Decreto 31 marzo 2017 n. 72 del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali di concerto con il Ministro dello Sviluppo economico, recante "Disposizioni concernenti l'istituzione e l'individuazione delle sedi delle commissioni uniche nazionali per le filiere maggiormente rappresentative del sistema agricolo-alimentare", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 128 del 5 giugno 2017 (Serie generale);
- c) Decreto istitutivo: il Decreto direttoriale del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali di concerto con il Ministro dello Sviluppo economico che istituisce, ai sensi dell'art. 4, comma 1 del Decreto interministeriale n. 72/2017, la C.U.N. Suinetti;
- d) Tendenza di mercato: l'orientamento del mercato definito dall'art.2, comma 1, lettera i) del Decreto interministeriale n. 72/2017;
- e) Prezzi indicativi: i prezzi orientativi che non tengono conto delle caratteristiche qualitative del prodotto diverse dagli standard, delle modalità di consegna/ritiro e di pagamento e di qualsiasi altro fattore relativo alla commercializzazione che sono oggetto di libera contrattazione tra gli operatori di mercato, definiti dall'art.2, comma 1, lettera l) del Decreto interministeriale n. 72/2017;
- f) Range di prezzi indicativi: insieme di valori che il prezzo indicativo può assumere tra un prezzo indicativo minimo e un prezzo indicativo massimo;
- g) B.M.T.I.: Borsa merci telematica italiana S.c.p.a. individuata, ai fini del presente Regolamento, dall'art.2, comma 1, lettera m) del Decreto interministeriale n. 72/2017.

## ARTICOLO 2

### Compiti della C.U.N. Suinetti

La C.U.N. Suinetti svolge le funzioni ad essa attribuite dall'art. 3 del Decreto interministeriale e dall'art. 2 del Decreto istitutivo.

Per il perseguimento delle suindicate finalità, i Commissari della C.U.N. Suinetti svolgono i seguenti compiti:

- a) analizzano il report informativo relativo ai dati di mercato secondo quanto previsto dalla Fase 1 del successivo articolo 4;
- b) compilano e sottoscrivono singolarmente, ai sensi del comma 2 dell'articolo 3 del Decreto interministeriale una specifica **Scheda di mercato** contenente i prezzi indicativi e la tendenza di mercato;

- c) procedono alla formulazione dei prezzi indicativi dei prodotti del *Listino* ed alla conseguente tendenza di mercato;
- d) aggiornano, integrano modificano, se concordi all'unanimità, il *Listino* contenente la declaratoria dei prodotti oggetto di formulazione dei prezzi indicativi, le relative unità di misura, le modalità di rilevazione, i parametri qualitativi e le note metodologiche esplicative.

### **ARTICOLO 3** **Segreteria della C.U.N. Suinetti**

Ai sensi del comma 4 dell'art. 6 bis del D.L. 5 maggio 2015, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2015, n. 91 e dell'art. 4, comma 6 del Decreto interministeriale, la C.U.N. Suinetti opera con il supporto tecnico di B.M.T.I. che assicura le funzioni di Segreteria.

La Segreteria svolge tutti i compiti ad essa attribuiti dalla legge, dal Decreto interministeriale, dal Decreto istitutivo e dal presente Regolamento.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, la Segreteria svolge, tra le altre, le seguenti funzioni:

- a) provvede alla convocazione delle riunioni tramite l'invio di comunicazioni via e-mail e fornisce ai Commissari il report informativo secondo quanto previsto dalla Fase 1 del successivo articolo 4;
- b) definisce la tempistica e le modalità di raccolta delle Schede di mercato dei Commissari e degli esperti esterni, nel rispetto del presente Regolamento;
- c) gestisce le riunioni, verbalizzando e verificando la regolarità delle operazioni relative alla formulazione dei prezzi indicativi e delle relative tendenze di mercato, nonché il rispetto del codice di comportamento di cui al successivo articolo 5 del presente Regolamento;
- d) informa tempestivamente il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali in merito a ogni fatto o circostanza potenzialmente di interesse per i lavori della C.U.N. Suinetti o in grado di incidere sullo svolgimento delle operazioni;
- e) fornisce supporto tecnico al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali nello svolgimento delle attività istituzionali connesse al funzionamento della C.U.N. Suinetti;
- f) pubblica sul sito internet [www.listinicum.it](http://www.listinicum.it) la composizione e l'aggiornamento della C.U.N. Suinetti, il regolamento di funzionamento, il report informativo, il listino, le schede di mercato, il verbale delle riunioni e qualsiasi altro dato e/o informazione connessa al funzionamento della C.U.N. Suinetti.

### **ARTICOLO 4** **Funzionamento della C.U.N. Suinetti**

Le riunioni ordinarie della C.U.N. si tengono presso la sede individuata dall'articolo 2, comma 2, del Decreto istitutivo, con cadenza settimanale nella giornata di giovedì alle ore 10,30.

In caso di particolari esigenze possono tenersi, ai sensi dell'art. 2 del Decreto istitutivo, riunioni straordinarie concordate all'unanimità dai Commissari. Le riunioni straordinarie della C.U.N. Suinetti possono aver luogo in qualsiasi giorno della settimana presso la sede, presso la Borsa Merci di Parma o presso le fiere di settore.

Entro la fine di ogni anno solare, la C.U.N. Suinetti, con decisione assunta a maggioranza assoluta dei Commissari designati, provvede a definire il calendario delle riunioni per l'anno successivo.

Le riunioni della C.U.N. Suinetti sono valide con la presenza di almeno di 2 (due) Commissari per parte, tra i 10 (dieci) Commissari in rappresentanza della parte venditrice e i 10 (dieci) Commissari in rappresentanza della parte acquirente.

Alle riunioni possono partecipare fino ad un massimo di 5 (cinque) Commissari per parte, i cui nominativi sono comunicati al Segretario prima dell'avvio della riunione. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali vigila sul rispetto del principio di pluralità, conseguito anche sulla base dei possibili avvicendamenti, nell'effettiva partecipazione dei Commissari alle riunioni.

Le riunioni della C.U.N. Suinetti possono essere tenute tramite web conference, a condizione che tutti i partecipanti siano provvisti di connessione internet veloce, cuffie e di web-cam, che possano essere identificati, che possano rendersi conto in tempo reale degli eventi, che sia loro consentito di seguire la discussione, di formare liberamente il proprio convincimento ed esprimere liberamente, tempestivamente ed in tempo reale le proprie opinioni ed il proprio voto. È possibile partecipare alla riunione tramite audio conferenza a discrezione della Segreteria solo in caso di emergenze tecnico-operative.

In ogni caso le modalità di svolgimento delle riunioni non possono contrastare con le esigenze di una corretta e completa verbalizzazione dei lavori.

La C.U.N. Suinetti è composta, ai sensi dell'art. 4, comma 5 del Decreto Interministeriale, anche da un Comitato dei garanti, la cui composizione e funzionamento sono disciplinati dal successivo articolo 6 del presente Regolamento.

La C.U.N. Suinetti si avvale dell'apporto di esperti esterni i cui requisiti e modalità di nomina, sono disciplinati dal successivo articolo 7 del presente Regolamento. Gli esperti esterni possono partecipare alle riunioni e forniscono il proprio contributo compilando e sottoscrivendo singolarmente, una specifica *Scheda di mercato*. La compilazione della scheda è condizione per la partecipazione alle riunioni.

Nel caso in cui all'orario stabilito per l'avvio della riunione non sia presente il numero minimo di Commissari delle rispettive parti, il Segretario provvede a rilevare sul listino il prezzo indicativo come "Non Rilevato".

Nel caso in cui all'orario stabilito per l'avvio della riunione una parte non sia presente con il numero minimo di Commissari per la validità della riunione o, successivamente all'avvio dei lavori, abbandoni la riunione impedendo la prosecuzione dei lavori, il Comitato dei garanti, sulla base della documentazione in possesso e tenuto conto dell'andamento della riunione, formula i prezzi/range di prezzi indicativi e la conseguente tendenza di mercato.

I lavori della C.U.N. Suinetti, vengono organizzati nelle seguenti fasi e relative eventuali sottofasi:

### **Fase 1 - Analisi dei dati (Report informativo)**

La Commissione, al fine di formulare i prezzi indicativi e la relativa tendenza di mercato, si riunisce e analizza un apposito report informativo, anticipato ai Commissari dalla Segreteria entro il giorno precedente la riunione, contenente:

<b>Variabile</b>	<b>Cadenza del dato</b>	<b>Fonte</b>
Prezzi dei suinetti formulati dalla CUN Suinetti e variazioni settimanali	settimanale	elaborazione B.M.T.I. su dati C.U.N. Suinetti
Medie annuali dei prezzi formulati dalla CUN Suinetti fino alla settimana corrente	settimanale	elaborazione B.M.T.I. su dati C.U.N. Suinetti
Medie annuali dei prezzi formulati dalla CUN Suinetti	annuale	elaborazione B.M.T.I. su dati C.U.N. Suinetti
Prezzi indicativi di mercato formulati dalla Commissione Unica Nazionale dei Suini da macello negli ultimi tre anni	settimanale	elaborazione B.M.T.I. su dati CUN Suini da Macello
Prezzi formulati dalla CUN Suinetti nelle ultime 53 settimane, medie anno corrente e medie anno precedente	settimanale	elaborazione B.M.T.I. su dati C.U.N. Suinetti
Ultimo listino CUN Tagli di carne suina fresca	settimanale	dati C.U.N. Tagli di carne suina fresca
Prezzi settimanali dei suini (carcasse) in Germania	settimanale	elaborazione B.M.T.I. su dati AMI - Agrarmarkt Informations
Prezzi settimanali di suinetti e suini in Spagna	settimanale	elaborazione B.M.T.I. su dati MERCOLLEIDA
Prezzi settimanali dei suini in Francia	settimanale	elaborazione B.M.T.I. su dati Marché du porc breton
Prezzi settimanali dei scrofe, suinetti e suini in Danimarca	settimanale	elaborazione B.M.T.I. su dati Danish Crown Group e Tican Fresh Meat
Prezzi settimanali dei suini in Belgio	settimanale	elaborazione B.M.T.I. su dati Danis NV
Prezzi settimanali di scrofe, suinetti, carcasse e suini vivi in Olanda	settimanale	elaborazione B.M.T.I. su dati Vion Food Nederland e DCA Beursprijs
Prezzi settimanali di prosciutti, pancette, filetti e lonbate sul mercato di Amburgo	settimanale	ISMEA
Dati di macellazione dei suini circuito DOP (stima numero suini macellati, stima numero suini macellati per giorno lavorativo, peso medio carcassa, numero aziende campione)	settimanale	elaborazione B.M.T.I. su dati Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali
Dati mensili relativi al "circolante" nel sistema di controllo dei prosciutti DOP (Flussi del "circolante" controllato; Utilizzazione delle cosce suine fresche per la fornitura nei distretti)	mensile	elaborazione B.M.T.I. su dati IFCQ
Indici settimanali sul costo di produzione del suino pesante, sui prezzi nazionali dei tagli di carne suina, sui prezzi esteri dei suini	settimanale	Crefis
Prezzi al consumo di carne fresca e del Prosciutto Crudo DOP	quadrisettimanale	elaborazione ISMEA su dati Nielsen Consumer Panel
Indici dei costi dei fattori di produzione (costi energetici e di alimentazione)	mensile	ISMEA
Prezzi medi all'origine dei Suini da macello	settimanale	ISMEA
Prezzi medi all'ingrosso dei Lombi senza costato	settimanale	ISMEA
Prezzi suinetti Danimarca e suini da macello classe E Germania	settimanale	ISMEA
Dinamica dei consumi domestici (in quantità e valore) di carni suine fresche e prosciutti crudi DOP	quadrisettimanale	elaborazione ISMEA su dati Nielsen Consumer Panel
Dati sul commercio estero (in quantità e valore) di suini vivi, carni suine e salumi	mensile	elaborazioni ISMEA su dati Istat
Ulteriori dati e analisi ad hoc		

## **Fase 2 - Raccolta delle Schede di mercato e comunicazione delle risultanze**

I Commissari presenti alla riunione compilano e sottoscrivono singolarmente la Scheda di mercato consegnandola al Segretario. I Commissari che non partecipano fisicamente alla riunione possono inviare la propria Scheda di mercato secondo le modalità e le tempistiche definite dalla Segreteria.

Il Segretario provvede alla raccolta e all'analisi delle Schede di mercato e comunica alle parti le risultanze delle analisi condotte sulle schede di ciascuna parte.

I Commissari di ciascuna parte si confrontano sulle risultanze delle Schede di mercato comunicate dal Segretario.

La C.U.N. Suinetti si riunisce e i Commissari delle rispettive parti propongono i prezzi indicativi sui quali instaurare il successivo dibattito.

## **Fase 3 - Formulazione dei prezzi indicativi e della tendenza di mercato e nomina dei Presidenti e VicePresidenti**

I Commissari presenti comunicano alla Commissione e al Segretario:

- le dichiarazioni di prezzo indicativo che sono il risultato del confronto delle rispettive parti;
- le valutazioni sulla tendenza di mercato.

Il Segretario provvede, quindi, a comunicare alla C.U.N. Suinetti il contributo fornito dagli esperti esterni che hanno compilato le schede di mercato.

La formulazione dei prezzi indicativi e della tendenza di mercato avviene, all'esito del contraddittorio tra le parti, secondo le sottofasi rappresentate nella seguente tabella:

<b>Sottofase</b>	<b>Partecipanti</b>	<b>Fase</b>	<b>Accordo</b>	<b>Esito</b>
<b>3A</b>	Commissari presenti	Plenaria	Tra le maggioranze dei commissari partecipanti delle rispettive rappresentanze	<b>Prezzi indicativi e tendenza di mercato</b>
<b>3B</b> (Fallimento sottofase 3A)	I due Presidenti e i due Vice Presidenti	Ristretta	Tra i due Presidenti e i due Vice Presidenti delle rispettive rappresentanze	<b>Prezzi indicativi e tendenza di mercato</b>
<b>3C</b> (Fallimento sottofase 3B)	I due Presidenti	Ristrettissima	Tra i due Presidenti delle rispettive rappresentanze	<b>Prezzi indicativi e tendenza di mercato</b>

Al termine della sottofase 3A, il Segretario nomina i Presidenti e i Vicepresidenti in funzione delle Schede di mercato più moderate e delle dichiarazioni di prezzo formulate nel corso della riunione, tenendo sempre conto, ove possibile, del principio di rotazione.

Nel corso della sottofase 3C, laddove il Segretario lo ritenga opportuno, i Presidenti dovranno proseguire la trattativa al fine di raggiungere un accordo di prezzo; in questo caso il Segretario, oltre a rilevare un accordo di prezzo tra i due Presidenti, potrà anche rilevare d'ufficio un range di prezzo tra le ultime proposte delle parti. In tali casi non verrà insediato il Comitato dei garanti.

In caso di fallimento della sottofase 3C, il Segretario prende atto della mancata formulazione dei prezzi indicativi da parte della Commissione e dell'impossibilità di rilevare d'ufficio un range di prezzi tra le ultime proposte delle parti, invita i Presidenti di parte a uscire e avvia i lavori del Comitato garanti che formula i prezzi o il range di prezzi indicativi e la conseguente tendenza di mercato in conformità al disposto del successivo articolo 6 del presente Regolamento.

## **ARTICOLO 5**

### **Codice di comportamento dei commissari, esclusioni e penalità**

I Commissari della C.U.N. Suinetti, nello svolgimento delle funzioni, improntano il proprio comportamento ai doveri di diligenza, lealtà, imparzialità e buona condotta.

In occasione della prima riunione utile i Commissari sottoscrivono il presente regolamento per accettazione delle condizioni in esso contenute e, in particolare, di quelle di cui al presente articolo.

I Commissari devono comunicare immediatamente l'insorgenza di situazioni di conflitto di interesse o di ogni altra circostanza idonea a incidere sulla capacità di determinazione e sul possesso dei requisiti prescritti per lo svolgimento dell'incarico.

I Commissari condannati in via definitiva per concorrenza sleale e/o per comportamenti commerciali scorretti decadono automaticamente dall'incarico.

In ogni caso le organizzazioni professionali e le associazioni di categoria hanno l'obbligo di sostituire i Commissari che non soddisfano i requisiti di cui all'articolo 5 comma 2 del Decreto interministeriale o nei confronti dei quali è disposta la decadenza ai sensi del presente articolo.

Durante lo svolgimento delle sedute i Commissari hanno il diritto di esprimere opinioni, apprezzamenti, rilievi o suggerimenti utili alla formulazione della tendenza di mercato e del prezzo, entro i limiti dell'educazione, della prudenza e del civile rispetto, fermo restando l'osservanza delle norme del codice penale in materia.

Nel caso in cui un Commissario turbi con il suo comportamento la libertà della discussione e il regolare svolgimento della seduta, il Segretario della C.U.N. Suinetti procede a formulare formale diffida ed eventualmente a disporre l'allontanamento immediato dalla riunione. Della diffida e dei relativi motivi è data menzione nel verbale della seduta.

Nel caso in cui un Commissario, provochi tumulti o evidenti disordini durante la seduta, trascenda a vie di fatto o ad oltraggi nei confronti di altri commissari, del Segretario e dei rappresentanti del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, divulghi informazioni, pareri, opinioni che possano ledere l'altrui reputazione tramite qualsiasi mezzo di pubblicità e/o comunicazione (e-mail, fax, siti internet, sms etc.), il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali può disporre la sospensione per un massimo di tre mesi o, nei casi più gravi, la decadenza dall'incarico. Tali sanzioni possono essere applicate anche nel caso in cui il Commissario venga formalmente diffidato per più di due volte in un anno.

La Segreteria C.U.N., ove rilevi anche su formale segnalazione l'esistenza di un comportamento sanzionabile con la sospensione o la decadenza, provvede a comunicare una preventiva contestazione di addebito al Commissario interessato che, entro sette giorni dal ricevimento, può chiedere di essere sentito e/o inviare una propria memoria difensiva.

All'esito dell'audizione del Commissario o della valutazione delle argomentazioni rappresentate nella memoria difensiva, la Segreteria ove ritenga sussistenti gli addebiti formulati nei confronti del Commissario, trasmette gli esiti dell'istruttoria e la relativa documentazione al Ministero unitamente ad una proposta motivata di provvedimento.

La sospensione o la decadenza è disposta dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, entro trenta giorni dalla trasmissione degli atti predisposti dalla Segreteria C.U.N. Suinetti, e diventa esecutiva trascorsi cinque giorni dalla formale comunicazione al Commissario interessato da parte della Segreteria C.U.N.

Il Commissario dichiarato decaduto può essere nuovamente nominato in occasione del rinnovo dei componenti della C.U.N. Suinetti.

## **ARTICOLO 6**

### **Composizione e funzionamento del Comitato dei garanti**

Il Comitato dei garanti è composto da tre membri titolari e dai relativi tre membri supplenti, nominati ai sensi dell'articolo 5, comma 4, del Decreto interministeriale e che non possono svolgere al contempo il ruolo di commissario. I garanti nominati di comune accordo dalle parti o, in caso di disaccordo, nominati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali devono essere iscritti nell'elenco di cui al sopra citato articolo 5, comma 4, del Decreto interministeriale.

Ai fini dell'iscrizione all'elenco, i garanti devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- a) comprovata esperienza e professionalità nella categoria di prodotto oggetto di intervento;
- b) assenza di conflitti di interessi con le attività che dovranno essere svolte;
- c) assoluta terzietà rispetto alle parti e imparzialità di valutazione.

Per assoluta terzietà e imparzialità si intende l'assenza di qualsivoglia rapporto economico, contrattuale, di collaborazione, di frequentazione abituale, di credito o debito significativo, o altro rapporto comunque denominato che possa configurare direttamente o indirettamente, un interesse finanziario, economico o altro interesse personale idoneo a influire sulla serenità di valutazione.

I garanti in rappresentanza della parte venditrice e della parte acquirente, con esclusione dei garanti nominati di comune accordo, possono essere individuati tra i soggetti iscritti all'elenco sopra citato o tra i soggetti che siano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 5, comma 2, del Decreto interministeriale.

Entro 15 (quindici) giorni dalla data di pubblicazione del decreto istitutivo della C.U.N., le organizzazioni professionali e le associazioni di categoria nominano a maggioranza i garanti, compresi i 2 (due) in qualità di titolare e supplente, da nominarsi di comune accordo tra la parte venditrice e la parte acquirente.

I nominativi dei garanti e l'indicazione della qualifica di titolare o del relativo supplente, nominati dalle organizzazioni professionali e dalle associazioni di categoria, sono comunicati entro il medesimo termine alla Segreteria C.U.N. tramite e-mail all'indirizzo [cun@bmti.it](mailto:cun@bmti.it).

In caso di disaccordo tra le parti, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, avvalendosi della Segreteria, nomina i 2 (due) garanti in qualità di titolare e supplente tra i soggetti iscritti nell'elenco pubblico di cui all'articolo 5, comma 4, del Decreto interministeriale. L'esito

delle nomine e la composizione del Comitato dei garanti è pubblicato sul sito internet [www.listinicum.it](http://www.listinicum.it).

I garanti restano in carica per 3 (tre) anni. Entro 180 (centottanta) giorni prima della scadenza dei garanti la Segreteria provvede all'inoltro via mail della richiesta di nuova nomina alle organizzazioni professionali e alle associazioni di categoria, che provvedono con le modalità previste dal presente articolo.

Il Comitato dei garanti, nella composizione ordinaria, è costituito con la presenza di 3 (tre) membri e formula il prezzo indicativo o il range di prezzi indicativi e la conseguente tendenza di mercato, con decisione assunta a maggioranza dei suoi membri.

Il Comitato dei garanti è validamente costituito, altresì, con la presenza di almeno 2 (due) membri e, in tale composizione, formula il prezzo indicativo o il range di prezzi indicativi e la conseguente tendenza di mercato con decisione assunta all'unanimità.

In ogni caso in cui il Comitato dei garanti non raggiunga l'accordo tramite la maggioranza o l'unanimità, di cui ai precedenti paragrafi, il Segretario provvede a rilevare il "Non Formulato".

I garanti possono partecipare senza diritto di parola a tutte le fasi e sottofasi della riunione della Commissione.

Le disposizioni di cui all'art. 5 del presente Regolamento, previste per i commissari, si applicano ove compatibili anche ai garanti.

## **ARTICOLO 7** **Esperti esterni**

Possono essere designati quali esperti esterni i soggetti in possesso di una comprovata esperienza, professionalità e rappresentatività di mercato nella categoria di prodotto oggetto di intervento. A titolo esemplificativo possono essere designati soggetti o associazioni appartenenti alle categorie degli agenti di affari e mediazione e/o dei commercianti e/o degli operatori economici di filiera integrata.

I soggetti interessati ad assumere la qualifica di esperti esterni, inviano apposita richiesta motivata al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, per il tramite della Segreteria C.U.N., accompagnata dalla documentazione atta a dimostrare il possesso dei requisiti richiesti.

All'esito di apposita istruttoria il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, per il tramite della Segreteria C.U.N. Suinetti, comunica al richiedente l'eventuale nomina e provvede a pubblicare e/o aggiornare l'elenco degli esperti esterni sul sito [www.listinicum.it](http://www.listinicum.it)

Le disposizioni di cui all'art. 5 del presente Regolamento, previste per i Commissari, si applicano ove compatibili anche agli esperti esterni.

## **ARTICOLO 8** **Verbale delle riunioni, listini e report informativi**

Il Segretario della Commissione redige apposita bozza di verbale in forma sintetica delle riunioni della C.U.N. Suinetti e ne cura la trasmissione via e-mail ai Commissari per eventuali integrazioni



e/o modifiche delle parti di propria competenza da far pervenire entro e non oltre il termine perentorio stabilito nella comunicazione di invio.

In assenza di integrazioni e/o modifiche il verbale è approvato e la Segreteria ne cura la relativa trasmissione.

Il Segretario, nella stesura della bozza di verbale, si limita a verbalizzare quanto rilevato, fatto rilevare e riferito dai componenti la C.U.N. Suinetti, al solo fine di documentare le dichiarazioni inerenti la formulazione dei prezzi indicativi e della tendenza di mercato. Il Segretario verbalizzante non assume autonomi poteri di accertamento e di controllo e svolge le funzioni nel rispetto del Decreto legislativo n.196 del 30/6/2003 e s.m.i.

La Segreteria C.U.N. cura la tenuta dei verbali e provvede ad archivarli telematicamente unitamente ai listini, alle schede di mercato compilate dai commissari presenti e ai report informativi delle singole riunioni.

La documentazione è consultabile attraverso l'accreditamento al sito internet [www.listinicun.it](http://www.listinicun.it).

## **ARTICOLO 9**

### **Entrata in vigore**

Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di pubblicazione del Decreto istitutivo della C.U.N. Suinetti sul sito del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

Allegati:

- Scheda Mercato;
- Listino.